

**RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DI LAVORO PER OPERAI EDILI ED IMPIEGATI
DELLA PROVINCIA DI CREMONA**

ACCORDO DEL 03 FEBBRAIO 2023

Il giorno 03 Febbraio 2023, in Cremona

Tra

- L'Associazione Costruttori ANCE Cremona, di seguito denominata ANCE Cremona, con sede in Via delle Vigne 182 Cremona, rappresentata dal Presidente Carlo Paolo Beltrami, dai consiglieri Giovanni Musoni, Nicola Bonioli, Fabio Bettoni, Eugenio Villa, assistiti dal Direttore Laura Maria Secchi;

e le Organizzazioni Sindacali della provincia di Cremona (in ordine alfabetico)

- FenealUil della provincia di Cremona, rappresentata dal Segretario provinciale sig. Salvatore Cutaia e dalla sig.ra Cristina Bosia ;
- Filca Cisl della provincia di Cremona, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Alessandro Nola e sig. Stefano Benedetti e sig. Mirko Capelli ;
- Fillea Cgil della provincia di Cremona, rappresentata dal Segretario provinciale sig. Roberto Rocchi e dalla sig.ra Paola Pittera ;

Preso atto che :

1. Il CCPL della provincia di Cremona, sottoscritto il 16.10.2017 (ad integrazione e modifica del CCPL del 03.10.2006 e successivi) è scaduto il 31.12.2019 ;
2. Che la gravissima situazione pandemica del 2020 (Covid19) che ha colpito tutto il mondo ha sostanzialmente bloccato le attività lavorative ed impedito i rinnovi contrattuali nei termini di scadenza;
3. Che le Parti Sociali sopra elencate hanno firmato i seguenti Verbali di Accordo sindacale in data 26 febbraio 2021 e 27 luglio 2021, tutt'ora in vigore;
4. Che le OO.SS. sopra citate hanno presentato la "Piattaforma di Rinnovo Contrattuale" alla Parte Imprenditoriale ANCE Cremona, in data 14 dicembre 2020 ;

Tutto ciò premesso

Visto il CCNL 2018 art.38 del 18.7.2018, come rinnovato dal CCNL del 03.03.2022 visto il CCPL 2012 ed CCPL 2017 e successivi Verbali di Accordo sindacale ad integrazione e modifica,

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or abbreviated names. The signatures are written in a cursive style.

si è convenuto quanto segue


per la stipula del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale di Lavoro per operai edili ed impiegati della provincia di Cremona, integrativo del CCNL 2018, da valere su tutto il territorio della provincia di Cremona, per tutte le imprese che svolgono lavorazioni elencate nel CCNL edilizia e per i lavoratori e lavoratrici da esse dipendenti, operai e impiegati, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di Enti Pubblici, Società partecipate o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale.

Premessa

L'attuale contesto economico provinciale evidenzia una ripresa dell'attività edile sia nel settore privato, grazie agli incentivi fiscali del Governo (Ecobonus, Sisma bonus, Superbonus 110% e misure di Rigenerazione Urbana promosse da Regione Lombardia) e sia nel settore Pubblico con un aumento dei bandi di gara e con l'approvazione del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che consentirà alle Pubbliche Amministrazioni di poter finanziare molti interventi di recupero e rigenerazione urbana su edifici pubblici, scolastici, infrastrutturali e sanitari. Unico settore che risulta ancora in minor ripresa è quello immobiliare privato, ma si auspica, come emerso da studi effettuati dalle Parti Sociali nazionali, che anche questo settore possa riprendere positività nel corso del anno 2023.

Le Parti Sociali firmatarie del presente accordo riconfermano l'importanza della contrattazione di II° Livello; l'obiettivo è quello di valorizzare e tutelare il ruolo industriale, economico, sociale del settore delle costruzioni a favore della economia del territorio, e l'interesse primario delle Parti Sociali è quello di superare la profonda crisi che ha colpito il settore negli ultimi dieci anni, aggravata ulteriormente dalla pandemia Covid19.

I dati elaborati dalla Cassa Edile Cremona sono positivi e di aumento della massa salari provinciale e questo consente alla Parti sociali di poter, in sinergia di intenti, valorizzare e premiare i lavoratori e lavoratrici e le imprese che con abnegazione hanno saputo resistere e superare le difficoltà del momento pandemico trascorso. Ecco quindi che le scelte avanzate in questo rinnovo contrattuale, a far data dal 01 Gennaio 2023, puntano a valorizzare le imprese virtuose e regolari, a implementare la formazione dei lavoratori/trici per la sicurezza nei luoghi di lavoro ed a contrastare il lavoro irregolare in ogni sua forma sul territorio provinciale (Edilconnet e Congruità) con azioni sinergiche tra Parti sociali, servizio di Vigilanza Enti Paritetici . Inoltre l'introduzione legislativa, oltre che pattizia delle Parti sociali, dal 01 novembre 2021 del Durc di congruità



The bottom of the page features five distinct handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. From left to right, they are: a stylized signature starting with 'Lb', a signature with '53' written above it, a signature with three vertical lines to its right, a signature starting with 'de', and a signature starting with 'An'.

contrasterà il dumping contrattuale operato da imprese non virtuose e concorrerà alla corretta applicazione del CCNL imprese edili e del CCPL edili di Cremona.

L'introduzione a far data dal 01 novembre 2021 (art.49 del DL.77/2021 disciplina "a regime" del subappalto per gli appalti pubblici) del riconoscimento ai lavoratori in subappalto di un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa la applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, garantisce una maggior tutela dei lavoratori e l'applicazione dei CCNL su tutta l'intera filiera del settore edile.

La sicurezza sul lavoro nei cantieri deve essere implementata attraverso una maggior formazione dei lavoratori ed aggiornamento dei datori di lavoro e di tutte le figure professionali preposte alla sicurezza; non deve essere considerata un maggior costo per le imprese, siano esse industriali e/o artigiane, e non deve essere considerata un costo neppure per i lavoratori autonomi chiamati dalla normativa vigente a svolgere anch'essi corsi di formazione alla sicurezza, bensì un investimento per qualificare le imprese ed i lavoratori virtuosi.


Il rinnovo del CCPL di Cremona si colloca in questo alveo e consente, con gli accordi che vengono qui firmati, di distribuire ai lavoratori/trici parte del valore aggiunto che il settore in questa fase sta producendo.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Si stabilisce quanto segue :

- **L'indennità sostitutiva di mensa dal 01 gennaio 2023 per gli operai viene fissata ad euro 9,60 al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di quattro ore lavorative. L'indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l'importo massimo giornaliero di euro 10,80 (ai sensi art.8 CCPL 2006 e successiva integrazione del CCPL 2017). Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte dell'operaio al proprio datore di lavoro. E' consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori, in sostituzione della indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale - vedi facsimile) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di euro 10,80 al giorno e comunque non inferiore all'indennità sostitutiva di mensa.**

- **L'indennità sostitutiva di mensa per le/gli impiegate/i dal 01 gennaio 2023 viene fissata ad euro 8,20 al giorno, per le giornate di effettiva presenza al lavoro con un minimo di quattro ore lavorative. L'indennità di mensa non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese di vitto/pasto (concorso al pagamento del pasto) che rimane confermato, in regime di trasferta, per l'importo massimo giornaliero di euro 10,80 (ai sensi art.8 CCPL 2006 e successiva integrazione del CCPL 2017). Il pagamento del vitto/pasto è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale da parte della/del lavoratrice/tore al proprio datore di lavoro. E' consentito al datore di lavoro, scegliere di attivare per i lavoratori/trici, in sostituzione della**



indennità di mensa e del rimborso pasto/vitto o i ticket restaurant (con apposita comunicazione aziendale – vedi facsimile) o convenzioni con ristoranti e trattorie con costi a carico del datore di lavoro, entro i limiti di euro 10,80 al giorno e comunque non inferiore all'indennità sostitutiva di mensa.

1. Formazione RLS imprese (rappresentanti lavoratori imprese della provincia di Cremona) e Sicurezza sui luoghi di lavoro :

- Preso atto del rinnovo CCNL 03.03.2022 dove all'Allegato 2) viene inserito il PROTOCOLLO FORMAZIONE e SICUREZZA ; Allegato 19) Codice Etico Enti Bilaterali ed Allegato 21) del suddetto Contratto nazionale. Le Parti sociali firmatarie del presente CCPL stabiliscono quanto segue : a far data dal 01 gennaio 2023 è obbligatoria per le Imprese edili la formazione degli RLS d'impresa, eletti dai lavoratori sulla base degli accordi vigenti, presso l'Ente unificato Scuola Edile Cremonese - CPT Cremona e che tale formazione-aggiornamento degli RLS viene aumentata di 4 (quattro) ore/annue. Pertanto la formazione degli RLS è così quantificata (ai sensi dell'art.37 della Legge 81 Testo Unico Sicurezza dei luoghi di lavoro): la formazione di base che è di 32 ore per gli RLS presso l'Ente Unificato Scuola Edile-CPT , diventa di 36 ore (32ore + 4ore) . Riguardo alle ore di aggiornamento annuale degli RLS saranno di complessive 8 ore per le imprese che occupano sino a 50 dipendenti e di complessive 12 ore per le imprese che occupano oltre i 50 dipendenti. Le ore di formazione/permessi/aggiornamento degli RLS, come da accordo 09.3.2015, sono rimborsate dalla Cassa Edile di Cremona alle imprese edili che ne faranno richiesta previa compilazione della apposita modulistica che si trova sul sito web della Cassa Edile Cremona. L'importo del rimborso è calcolato in considerazione della qualifica della/del lavoratrice/tore nominato/a RLS, sulla base delle Tabelle del costo orario manodopera edile ANCE Cremona, per ogni ora di lavoro prestata e per l'anno di riferimento.
- Preso atto di quanto firmato nel CCNL del 03.03.2022 Allegato 2) , le Parti sociali provinciali stabiliscono che a far data dal 01 gennaio 2023 per i corsi 16 Ore di primo ingresso (operai e impiegati), svolti presso l'Ente unificato Scuola Edile Cremonese – CPT , verrà inserita una breve informativa sul Sistema edile ed assistenziale, alla quale prenderanno parte come relatori le Parti sociali firmatarie del seguente accordo; vi potrà prendere parte anche la medesima Cassa Edile Cremona con un proprio relatore.



- Si stabilisce inoltre che a far data dal 01 gennaio 2023 gli RLST provinciali (rappresentanti sicurezza lavoratori territoriali) potranno affiancare il personale docente dell'Ente Scuola Edile Cremonese - CPT all'interno dei Corsi delle 16 Ore di primo ingresso lavoratori/trici imprese, in orario di lavoro già retribuito.

2. **Assistenze in Cassa Edile Cremona**

- Per il rimborso delle spese didattiche figli/e studenti a carico del lavoratore si stabilisce che a far data dal 01 gennaio 2023 le spese didattiche verranno rimborsate con i seguenti importi: scuole della infanzia (asili) e primarie (elementari) euro 60/annui ; scuole medie euro 150/annui; scuole superiori euro 220/annui; università euro 470/annui. Rimangono esclusi gli studenti ripetenti anni scolastici ed i fuori corso universitario.
- A far data dal 01 gennaio 2023 si stabilisce che le seguenti assistenze non verranno più erogate/rimborsate dalla Cassa Edile Cremona: indennità da TBC; malattia in disoccupazione.
- in merito alla prestazioni "decesso del lavoratore e decesso dei familiari a causa di evento di infortunio extraprofessionale" si precisa che la Cassa Edile di Cremona rimborserà con gli stessi importi e le stesse regole attuali, solo la prestazione che non viene rimborsata direttamente da SANEDIL in quanto non è presente nel piano sanitario, previa verifica ed autorizzazione da parte del Comitato Gestione C.E.
- A far data dal 01 gennaio 2023, viene ripristinato il rimborso della giornata "Carenza Malattia" del lunedì a tutti i lavoratori in malattia. Prestazione riconosciuta sulla base della certificazione medica, per un massimo di 14 gg. nell'arco dell'anno ed in deroga a quanto previsto nel CCPL 2006 allegato G) comma 4.


3. Assistenza una tantum straordinaria a favore dei lavoratori iscritti in Cassa Edile Cremona denominata "Bonus Energia", per l'anno 2023 sino ad esaurimento dei fondi ed alla concorrenza massima del fondo stesso : Le Parti sociali firmatarie del presente rinnovo contrattuale , in linea con quanto previsto nel CCNL 2018 e successive integrazioni e modifiche e visto il Verbale di accordo sindacale territoriale del 26.02.2021, stabiliscono di utilizzare parte delle riserve Cassa Edile Cremona, come previsto dall'Allegato 8) del CCNL 2022, e precisamente per un importo complessivo di euro 290.000,00 al fine di istituire le seguente assistenza una tantum straordinaria . Si precisa inoltre che , per erogare ai lavoratori iscritti in Cassa edile Cremona la prestazione , sotto indicata , verrà dedicato un fondo di 290.000,00 € per l'anno 2023 i cui eventuali avanzi verranno riservati nel FONDO LAVORATORI e utilizzati per nuove e future prestazioni assistenziali. La prestazione una tantum straordinaria per l'anno 2023 verrà erogata dalla Cassa edile di Cremona entro il 30.04.2023. Le Parti sociali danno incarico al C.d.P. della C.E. Cremona di verificare le condizioni tecniche ed i requisiti per permettere alle Parti sociali di regolamentare la prestazione a mezzo di verbale di accordo sindacale.

4. Le Parti Sociali si impegnano entro il 31.12.2023 a modificare l'art. 10 punto E) comma 4 Comitato di Gestione - Deliberazioni, dello Statuto Cassa Edile di Cremona ed a modificare l'art. 11 punto E) comma 4 Consiglio di Amministrazione – Deliberazioni, dello Statuto Ente unificato Scuola Edile Cremonese-Cpt Cremona. Si impegnano inoltre ad armonizzare entrambi i suddetti Statuti provinciali agli Statuti Tipo approvati dalle Parti Sociali nazionali ANCE – FenealUil - Filca Cisl - Fillea Cgil.

5. Verificato l'andamento delle attività di cantiere sul territorio, le Parti sociali, al fine di incrementare la vigilanza della sicurezza, implementano a partire dal 01 febbraio 2023 a tre (3) il numero degli RLST presenti sul territorio, restando in vigore gli attuali accordi. Le OO.SS. si impegnano a fornire alle Parti sociali ed all'Ente Scuola edile cremonese- CPT il nominativo del nuovo RLST e relativo curriculum. Il nuovo RLST nominato si impegna ad essere adeguatamente formato sui temi della sicurezza cantieri partecipando a corsi formativi dell'Ente Scuola edile Cpt Cremona. Le Parti Sociali si impegnano inoltre, entro il 31/12/2023, a verificare l'accordo RLST ed a integrare ed implementare il Regolamento della attività degli RLST.

6. Rimodulazione delle percentuali in Cassa Edile Cremona a carico delle imprese e dei lavoratori. Si stabilisce che a far data dal 01 febbraio 2023 le percentuali relative alla contribuzione contrattuale sono così definite :

- ✓ Fondo malattia, viene chiuso, l'istituto di rimborso della malattia rientra nell'1,050%
- ✓ Fondo Indennità di trasporto, pari a 0,600% a carico imprese.
- ✓ Fondo indumenti da lavoro, pari a 0,300%. a carico imprese.
- ✓ Fondo previdenza complementare, pari a 0,150% a carico imprese.
- ✓ Fondo fallimento, pari a 0,010% a carico dei lavoratori/operai.
- ✓ Fondo Osservatorio Territoriale : pari a 0,600% a carico imprese di cui lo 0,500% a favore della Cassa Edile Cremona a copertura dei costi di implementazione e sviluppo ed lo 0,100% a favore dell'Ente Scuola Edile Cremonese Cpt Cremona a copertura dei costi di implementazione e sviluppo .

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'MB', followed by 'SB', a signature that looks like 'D'Amico', a signature that looks like 'De', a signature that looks like 'M', and finally a signature that looks like 'E'.

7. PREMIALITA' PROVINCIALE 2021 – OPERAI –

Le Parti Sociali decidono di non procedere con la erogazione dell'EVR 2021. Viene istituito un "Premio Provinciale 2021" – una tantum – per gli operai in forza al 1° febbraio 2023 ; tale premio verrà corrisposto dalla Cassa Edile di Cremona ai lavoratori aventi diritto entro il mese di febbraio c.a. L'importo una tantum è stabilito in euro 80,00 lordi. Detta premialità sarà assoggettata alla normale tassazione fiscale, non avrà incidenza su nessuno degli istituti contrattuali, incluso il Tfr, e non andrà computata ai fini degli accantonamenti o della contribuzione di Cassa Edile. Al fine di erogare questa premialità provinciale le Parti sociali stabiliscono, ai sensi Allegato 8) del CCNL 2022, di utilizzare le riserve ed i fondi di riserva della Cassa Edile di Cremona, per quota parte imprese (1,05%), previa verifica contabile del C.d.P. Cassa edile Cremona.

8. PREMIALITA' PROVINCIALE 2021 – IMPIEGATI –

Le Parti Sociali decidono di non procedere con la erogazione dell'EVR 2021 . Viene istituito un "Premio Provinciale 2021" – una tantum – per gli impiegati in forza al 01 febbraio 2023 ; tale premio verrà corrisposto direttamente dalle imprese edili in busta paga entro il mese di febbraio c.a.; l'importo una tantum è stabilito in euro 80,00 lordi.


9. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) .

Ai sensi degli accordi sindacali , CCNL del 19.4.2010 art.38, CCPL provinciale 2012 e CCNL del 01.7.2014 art.12 a modifica ed integrazione art.38 e CCPL provinciale 2017 , ed ai sensi art.12 art.46 e art.38 del CCNL 03.03.2022 Edilizia Industria ANCE, al punto "Elemento Variabile della Retribuzione" si stabilisce che l'EVR, nella misura del 4% dei minimi di paga base in vigore dal 01/03/2022, sarà verificato in sede territoriale quale premio di produzione territoriale variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi , ivi compreso il TFR e non andrà computato ai fini degli accantonamenti e delle contribuzioni Cassa edile. Le modalità di determinazione e di calcolo dell'EVR disciplinate dal presente accordo decorrono dal 1° gennaio 2023 e dispiegherà i suoi effetti fino al suo rinnovo.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore/trice, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, si stabilisce che:

i quattro indicatori per il calcolo dell'EVR della provincia di Cremona sono :

- Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Cremona (incidenza ponderale del 25%)
- Numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Cremona (incidenza ponderale 25%)



- Ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Cremona, al netto delle ore di cassa integrazione (CIGO) per mancanza di lavoro (incidenza ponderale del 25%).
- Andamento della cassa integrazione (incidenza ponderale del 25%).

Verifica parametri provinciali:

Le Parti sociali provinciali provvederanno al raffronto dei quattro parametri, su base triennale, effettuando una comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. La verifica annuale, di confronto tra i trienni, dei suddetti parametri rimane inalterata come stabilita dai contratti nazionali già citati.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Per quanto sino a qui specificato per l'EVR, entro il 20 Gennaio di ogni anno le P.S. firmatarie del presente accordo, invieranno una richiesta congiunta alla Cassa edile di Cremona per il reperimento dei dati necessari alla verifica dei parametri provinciali indicati sopra.

I dati oggetto di verifica sono quelli riferiti all'anno solare dal 01 gennaio al 31 dicembre .

Le P.S. entro il 31 Gennaio di ogni anno procederanno alla verifica dei suddetti parametri, il risultato determinato dalla verifica della positività o negatività dei medesimi parametri, confrontando i trienni come da CCNL e la determinazione degli importi da erogare e le relative modalità, verranno riportate in un apposito accordo tra le Parti da sottoscrivere entro il 15 febbraio dell'anno di erogazione.

Risultati della verifica parametri provinciali:

Qualora nessun parametro risultasse positivo non si procederà alla erogazione dell'EVR;

Qualora uno o più parametri risultassero positivi si procederà alla erogazione in misura pari alla somma delle incidenze ponderali sopra indicate.

Verifica dei parametri aziendali EVR aziendale :

Le Parti sociali daranno comunicazione immediata alle imprese edili del risultato dell'EVR provinciale da applicare, affinché le medesime imprese del territorio possano procedere alla verifica di calcolo dell'EVR aziendale.

Ogni impresa quindi procederà, a verificare, per i trienni stabiliti , l'andamento dei due parametri aziendali così identificati:

- le ore lavorate denunciate in Cassa Edile , per gli operai e (per gli impiegati.)

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'S.B.' and several illegible signatures.

- il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge (sarà quindi necessario allegare all'autodichiarazione copia della dichiarazione annuale IVA);

L'impresa confronterà tali due parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali esposte per l'EVR provinciale.

Come previsto dai contratti nazionali e provinciali, previa verifica dei parametri aziendali, si potrebbero verificare i seguenti andamenti :

- a) I due parametri aziendali risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà a erogare l'EVR nella misura "piena" stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- b) Solo uno dei due parametri aziendali risulta essere negativo nel confronto triennale e pertanto in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura del EVR stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- c) Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura, l'impresa, nelle condizione di cui al comma precedente, erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%;
- d) I due parametri aziendali risultano essere negativi, l'EVR non verrà erogato dalla impresa.

MODALITA' DI EROGAZIONE EVR :

Determinato, a livello provinciale, l'importo orario e mensile dell'EVR, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati, e tenuto conto dei risultati della verifica in sede aziendale, le imprese provvederanno a erogare l'EVR con le seguenti modalità:

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore per singolo mese, verrà liquidato in quote mensili in busta paga ai dipendenti in forza.

Per quanto riguarda il primo parametro, Cassa Edile di Cremona procederà ad effettuare la verifica del numero di ore denunciate, da ogni singola impresa, nell'ultimo triennio aziendale confrontandolo con il precedente triennio, secondo le medesime modalità sopra esposte per il calcolo provinciale e procederà ad informare le singole imprese dell'esito della verifica.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Orest' and several other illegible signatures.

- **Due parametri aziendali positivi: ore denunciate e valore IVA.**

Qualora la Cassa edile verifichi entro il 15 febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare l'EVR nella misura percentuale (%) determinata a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica") nel mese di febbraio verrà recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa Edile a tutte le imprese contestualmente al verbale d'accordo.

Per quanto riguarda il secondo parametro, ciascuna impresa procederà a confrontare il dato dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio, secondo le medesime modalità sopra esposte per il calcolo provinciale. Qualora a giugno anche il secondo parametro risultasse positivo, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura percentuale (%) dell'importo massimo dell'EVR fissato al livello provinciale, riportata nell'apposito accordo definito durante la verifica dei parametri provinciali contestualmente al verbale d'accordo.

- **Un parametro aziendale positivo: solo le ore denunciate.**

Qualora la Cassa Edile verifichi a febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare l'EVR nella misura percentuale (%) determinata a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"); nel mese di febbraio viene recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa Edile a tutte le imprese contestualmente al verbale d'accordo.

- **Un parametro aziendale positivo: solo valore IVA**

Qualora venga verificato a giugno l'andamento positivo soltanto del secondo parametro aziendale relativo al valore IVA, l'impresa dovrà erogare l'EVR nella misura percentuale (%) determinata a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di luglio fino a dicembre (recuperando anche i mesi non versati da gennaio a giugno del valore IVA dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"). Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa Edile a tutte le imprese contestualmente al verbale d'accordo.

- **Entrambi i parametri aziendali negativi :**

Qualora venga verificato l'andamento negativo di entrambi i parametri aziendali relativi al numero di ore denunciate e al valore IVA, l'impresa non dovrà erogare l'EVR.

Per gli operai e gli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedente alla verifica dei due parametri aziendali dell'anno di verifica, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata così come stabilito:

operaio:

saranno corrisposti al lavoratore gli importi orari dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutte le ore ordinarie lavorate nell'anno soggetto alla verifica, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

impiegato:

saranno corrisposti al lavoratore gli importi mensili dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutti i mesi lavorati presso l'impresa nell'anno soggetto alla verifica e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

Si precisa inoltre che:


- ✗ quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- ✗ l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.

- **Modalità di confronto in caso di uno o entrambi i parametri negativi:**

Qualora il parametro relativo alle ore denunciate risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 marzo dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

Qualora il parametro relativo al valore IVA risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 luglio dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.

Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR, dovrà inviare una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), entro il 15 luglio dell'anno di verifica, all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite.



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including the name 'Okeda' and several other illegible signatures.

ANCE Cremona e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente verbale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione da parte delle imprese o il rifiuto di attivare il confronto con le Parti sociali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

In caso di attivazione della procedura sopra descritta da parte dell'Impresa interessata, cui non facesse seguito la richiesta di incontro delle Parti sociali, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di accertata ricorrenza dei presupposti per la riduzione dell'importo, l'Impresa sarà legittimata a corrispondere ai lavoratori l'EVR in misura ridotta.

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% ed al fine di procedere alle verifiche di cui ai commi precedenti e sino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno o biennio su biennio.

Le Parti Sociali dichiarano congiuntamente che l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) così come definito, si qualifica come un premio aleatorio e variabile, nelle misure predeterminate, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore della industria edile nella provincia di Cremona, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio. Dichiarano inoltre che, esperite le procedure di deposito a livello territoriale come previsto, l'EVR potrà godere dei benefici di legge previsti in materia di fiscalità, come meglio verrà approfondito dalle Parti sociali.

10. Premialità imprese virtuose : a far data dal 01 gennaio 2023 le Parti sociali firmatarie del presente accordo stabiliscono di attivare una premialità per le imprese virtuose, in regola con le denunce ed i versamenti contributivi alla Cassa edile di Cremona. La regolamentazione di questa premialità verrà stabilita con successivo accordo tra le Parti entro il 30.6.2023.

Decorrenza e durata del Contratto Integrativo Provinciale CCPL della provincia di Cremona ai sensi del CCNL 2022: la durata del presente contratto è sino al 31 dicembre 2023, e dispiegherà i suoi effetti fino al suo rinnovo.

PARTE DATORIALE

ANCE CREMONA



PARTE SINDACALE

FENEALUIL

FILCACISL

FILLEA CGIL




TABELLA 1. ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

MISURA DEL 4% - Dei minimi di paga base al 01/03/2022

IMPORTI ORARI E.V.R. OPERAI

importo orario EVR spettante rispetto al n° di parametri positivi

OPERAI

Livello	paga base al 01/03/2022	4 POSITIVI	3 POSITIVI	2 POSITIVI	1 POSITIVO
OPERAIO 4° LIVELLO	7,67 €	0,31 €	0,23 €	0,15 €	0,08 €
OPERAIO 3° LIVELLO	7,12 €	0,28 €	0,21 €	0,14 €	0,07 €
OPERAIO 2° LIVELLO	6,41 €	0,26 €	0,19 €	0,13 €	0,06 €
OPERAIO 1° LIVELLO	5,48 €	0,22 €	0,16 €	0,11 €	0,05 €

IMPORTI IMPIEGATI

importo orario EVR spettante rispetto al n° di parametri positivi

	paga base mensile al 01/03/2022	4 POSITIVI	3 POSITIVI	2 POSITIVI	1 POSITIVO
1° CAT. SUP. E QUADRI	1.894,71 €	75,79 €	56,84 €	37,89 €	18,95 €
1° CATEGORIA	1.705,23 €	68,21 €	51,16 €	34,10 €	17,05 €
2° CATEGORIA	1.421,02 €	56,84 €	42,63 €	28,42 €	14,21 €
ASSISTENTE TECNICO	1.326,31 €	53,05 €	39,79 €	26,52 €	13,26 €
3° CATEGORIA	1.231,56 €	49,26 €	36,94 €	24,63 €	12,31 €
4° CATEGORIA	1.108,41 €	44,34 €	33,25 €	22,17 €	11,08 €
4° CATEGORIA (1° IMPIEGO)	947,36 €	37,89 €	28,42	19,94	9,47

TABELLA 2.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI ANNO 2022
MISURA DEL 100 % e DEL 65%
(4 PARAMETRI POSITIVI PROVINCIALI)

OPERAI	PAGA BASE 01/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE ORARIO 100 % del valore intero	EVR VALORE ORARIO 65 % del valore intero
OPERAIO VI	7,67	0,31	0,31	0,20
OPERAIO III	7,12	0,28	0,28	0,19
OPERAIO II	6,41	0,26	0,26	0,17
OPERAIO I	5,48	0,22	0,22	0,14

IMPIEGATI	PAGA BASE 1/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE MENSILE 100 % del valore intero	EVR VALORE MENSILE 65 % del valore intero
1° CAT SUP. E QUADRI	1894,71	75,79	75,79	49,26
1° CATEGORIA	1705,23	68,21	68,21	44,34
2° CATEGORIA	1421,02	56,84	56,84	36,95
ASSISTENTE TECNICO	1326,31	53,05	53,05	34,48
3° CATEGORIA	1231,56	49,26	49,26	32,02
4° CATEGORIA	1108,41	44,34	44,34	28,82
4° CATEGORIA (1° imp.)	947,36	37,89	37,89	24,63

Fac –simile allegato autodichiarazione EVR aziendale

Luogo e data

Inviata a mezzo pec

Spettabile
Ance Cremona
Via delle Vigne ,182
26100, Cremona

Spett. OO.SS.
Filca Cisl
FenealUil
Fillea Cgil

e.p.c.
Cassa Edile di Cremona
Via delle Vigne, 184
26100,Cremona

Spett.
Rsa o Rsu
C/o sede imprese(*)

Oggetto: art 38 del CCNL 01 luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCPL 03 febbraio 2023- Autodichiarazione per l'anno 2023 di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per EVR.

La scrivente impresa _____ dichiara che nel triennio di riferimento previsto (2022/2021/2020 rapportato al triennio 2021/2020/2019) di NON aver raggiunto il/i seguente/i parametro/i:

- o Le ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione,
- o Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

a comprova di quanto precede allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento.

Consequentemente per l'anno 2023 : (indicare una delle situazioni qui sotto specificate)

- L'impresa non erogherà l'E.V.R (con entrambi i parametri negativi);
- L'impresa erogherà l'E.V.R. in misura ridotta (con un solo parametro negativo) , per l'anno 2023, nella misura del 65% dell'importo EVR definito al livello territoriale.

La presente autodichiarazione è effettuata ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni, in oggetto, anche ai fini dell'eventuale attivazione del confronto con le Parti sociali, normativamente previsto.

Distinti saluti

Timbro e firma legale rappresentante

(*) solo se in azienda sono presenti RSA o RSU



**Comunicazione di utilizzo ticket restaurant da parte impresa
ai sensi CCPL 03.2.2023**

Spett. OO.SS.

Spett. RSU RSA (solo se presenti)

Spett. Ance Cremona

La ditta..... con sede in, in persona del suo legale rappresentante.....

dichiara di utilizzare i ticket restaurant , in sostituzione della indennità di mensa, ai sensi del CCPL 03.2.2023, per i propri dipendenti (operai ed impiegati) a far data dal.....e per un importo lordo giornaliero non inferiore alla indennità di mensa stabilita dal contratto provinciale in vigore.

Cremona, li.....

Impresa edile

(Allegato 1)

VERBALE DI ACCORDO
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
EVR ANNO 2022 da erogare nell'anno 2023 ad operai ed impiegati

Addì, 03 febbraio 2023, in Cremona


L'Associazione Costruttori ANCE Cremona rappresentata dal Presidente Carlo Paolo Beltrami, dai consiglieri Giovanni Musoni, Eugenio Villa, Fabio Bettoni e Nicola Bonioli, assistiti dal direttore Laura Maria Secchi.

E

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona, costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - FENEALUIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Salvatore Cutaia, e sig.ra Cristina Bosia;
- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini- FILCA-CISL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Alessandro Nola e dal sig. Mirko Capelli;
- la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie Affini- FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario provinciale sig. Roberto Rocchi e dalla sig.ra Paola Pitteira;

In attuazione di quanto definito dal CCNL del 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 3 e 46 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione E.V.R. , dal successivo rinnovo del CCNL avvenuto in data 1° luglio 2014, per i dipendenti delle imprese edili affini ed in particolare gli artt. 12, 38 allegato 1 e 4 del citato accordo, con il quale è stato introdotto l'Elemento Variabile della Retribuzione – E.V.R .- determinato nella misura del 4% quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività e competitività del territorio. Dai rinnovi dei CCNL avvenuti in data 18 luglio 2018 e 03 marzo 2022 che non modificano la disciplina dell'EVR stabilita dal CCNL del 1°luglio 2014.



Handwritten signatures in blue ink, including the number '53' on the left and a circled '1' in the center.

CONSIDERATI

L'accordo sindacale provinciale del 02 luglio 2012 per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro delle imprese edili da valere per la provincia di Cremona, nel quale viene introdotto "l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)"

Il rinnovo del 16 ottobre 2017 del contratto collettivo provinciale di lavoro delle imprese edili da valere per la provincia di Cremona, nel quale viene riconfermato l'istituto "Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)".

L'aggiornamento dei parametri territoriali di verifica di cui all'allegato (1) del CCPL 02 luglio 2012, come previsto dal CCNL 1° luglio 2014, fermo restando i principi generali attinenti all'esecuzione di tale verifica stabiliti dal contratto collettivo nazionale.

Gli aspetti di agevolazione fiscale e contributiva che sono previsti dall'E.V.R., il quale come precisato dal Contratto Nazionale risulta essere, un premio variabile, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e che è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del settore edile.

Che il nuovo elemento della retribuzione così come stabilito dal Contratto Nazionale del 19 aprile 2010, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto collettivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Che la verifica dei parametri per l'erogazione dell'EVR spettante nell'anno 2022, è stata effettuata dalle Parti sociali in data 03 febbraio 2023

TUTTO CIO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Ance Cremona congiuntamente con le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali FenealUil, Filca Cisl, Fillea Cgil, sulla base dei dati degli indicatori forniti dalla Cassa edile di Cremona, hanno proceduto alla verifiche e determinazioni relativamente all'E.V.R di competenza 2022 da corrispondere nel 2023, per il territorio della provincia di Cremona. Le P.S. prendono atto che con la firma del CCPL del 03 febbraio 2023 i quattro indicatori e le relative incidenze ponderali sono stati modificati come segue.

SB  2    

VALUTAZIONE PARAMETRI PROVINCIALI

Il riconoscimento dell' E.V.R. per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 viene determinato dalla valutazione effettuata sui seguenti 4 (quattro) parametri, con le relative incidenze ponderali in termini percentuali:

- **monte salari denunciato** alla Cassa edile di Cremona - incidenza ponderale del 25%
- **numero dei lavoratori** iscritti alla Cassa Edile di Cremona – incidenza ponderale del 25%
- **ore lavorate denunciate** alla Cassa Edile di Cremona, al netto delle ore di Cigo per mancanza di lavoro - incidenza ponderale del 25%
- **andamento della cassa integrazione** – incidenza ponderale del 25%

I dati dei 4 (quattro) parametri di riferimento sono quelli forniti dalla Cassa Edile di Cremona . (anno solare- dal 01 gennaio a 31 dicembre)

TRIENNIO DI RIFERIMENTO

- a) Per il periodo 1 gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 il triennio utilizzato per il calcolo dei parametri territoriali è dato dal triennio **2022/2021/2020** su **2021/2020/2019**.
- b) I risultati di tale raffronto sono riportati nella seguente tabella:

TRIENNIO DICHIARATO

indicatore /parametro	incidenza ponderale	valore triennio 2022/2021/2020	valore triennio 2021/2020/2019	differenza	esito
numero dei lavoratori	25%	10222	9346	+ 9,37%	POSITIVO
monte salari denunciato	25%	89.693.211	83.903.308	+ 6,90%	POSITIVO
ore lavorate denunciate	25%	8.066.785	7.604.462	+ 6,08%	POSITIVO
andamento della Cassa integrazione	25%	409.280	443.582	- 7,73%	POSITIVO

53

5

3

RISULTATO DELLA VERIFICA

Dalla verifica sopra riportata, visto l'andamento dei suddetti parametri per il triennio 2022/2021/2020 raffrontato con il triennio 2021/2020/2019 risulta che, quattro (4) parametri su quattro (4) sono risultati positivi.

Viene rilevato che l'art. 38 del CCNL edili prevede che *nell'ipotesi " di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR fissato territorialmente"*.

Pertanto le Parti sottoscritte convengono che ci sono i presupposti per il riconoscimento dell'E.V.R. di competenza anno 2022, che verrà quindi erogato per il periodo 01 gennaio 2023 — 31 dicembre 2023 nella misura del 100 % del valore massimo stabilito a livello territoriale del 4%, dei minimi in vigore alla data del 1 marzo 2022 e corrisponderà agli importi indicati nella Tabella allegata al presente accordo (allegato n. 1).

VERIFICA PARAMETRI A LIVELLO AZIENDALE

a) Determinato l'EVR a livello territoriale nella misura di cui al precedente punto, ogni impresa procederà a verificare nei trienni stabiliti territorialmente, l'andamento dei due parametri aziendali stabili dal contratto nazionale:

- Le ore denunciate in Cassa Edile.
- Il volume di affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge .

L'impresa confronterà tali due parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali esposte per l'EVR provinciale.

L'EVR verrà corrisposto dalle Imprese previa verifica a livello aziendale dei due indicatori nel seguente modo:

- al 100% dei minimi di paga base in vigore al 01 marzo 2022 qualora dalla verifica aziendale i due indicatori aziendali risultino entrambi pari o positivi.

SB M 4 M J E M M M

- al 65% dei minimi di paga base in vigore al 01 marzo 2022 qualora dalla verifica aziendale risulti pari o positivo solo uno dei due indicatori aziendali .

Come previsto dai contratti nazionali e provinciali, previa verifica dei parametri aziendali, si potrebbero verificare i seguenti andamenti :

- a) I due parametri aziendali risultano essere pari o positivi rispetto al triennio precedente, quindi l'azienda provvederà a erogare l'EVR nella misura "piena" stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- b) Solo uno dei due parametri aziendali risulta essere negativo nel confronto triennale e pertanto in questo caso l'azienda dovrà erogare il 30% della misura del EVR stabilita a livello provinciale dal CCPL;
- c) Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.V.R. nella piena misura , l'impresa, nelle condizioni di cui al comma precedente, erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%;
- d) I due parametri aziendali risultano essere negativi, l'EVR non verrà erogato dalla impresa.

MODALITA' DI EROGAZIONE EVR (QUOTE MENSILI)


Determinato, a livello provinciale, l'importo orario e mensile dell'EVR, rispettivamente per gli operai e per gli impiegati, e tenuto conto dei risultati della verifica in sede aziendale, le imprese provvederanno a erogare l'EVR con le seguenti modalità:

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore per singolo mese, verrà liquidato in quote mensili in busta paga ai dipendenti in forza.

Per quanto riguarda il primo parametro, Cassa Edile di Cremona procederà ad effettuare la verifica del numero di ore denunciate, da ogni singola impresa, nell'ultimo triennio aziendale confrontandolo con il precedente triennio, secondo le medesime modalità sopra esposte per il calcolo provinciale e procederà ad informare le singole imprese dell'esito della verifica.

- **Due parametri aziendali positivi: ore denunciate e valore IVA.**

Qualora la Cassa edile verifichi a febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare il 65% dell'EVR determinato a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui



è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"); nel mese di febbraio viene recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

Qualora venga verificato a giugno l'andamento positivo anche del secondo parametro aziendale, l'impresa procederà con l'erogazione del 100% del valore intero dell'EVR determinato a livello territoriale, (recuperando anche i mesi non versati da gennaio a giugno del valore aziendale positivo dell'IVA), a partire dalla retribuzione riferita al mese di luglio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"). Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

- **Un parametro aziendale positivo: solo le ore denunciate.**

Qualora la Cassa edile verifichi a febbraio l'andamento positivo del parametro aziendale relativo al numero di ore denunciate, l'impresa dovrà erogare il 65% dell'EVR determinato a livello territoriale, a partire dalla retribuzione riferita al mese di febbraio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica") nel mese di febbraio viene recuperato anche l'EVR da pagare nel mese di gennaio. Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

- **Un parametro aziendale positivo: solo valore IVA**

Qualora venga verificato a giugno l'andamento positivo soltanto del secondo parametro aziendale relativo al valore IVA, l'impresa procederà con l'erogazione del 65% del valore intero dell'EVR determinato a livello territoriale, (recuperando anche i mesi non versati da gennaio a giugno del valore IVA a partire dalla retribuzione riferita al mese di luglio fino a dicembre dell'anno in cui è stata effettuata la verifica dell'andamento dei parametri (nel prosieguo: "anno di verifica"). Le modalità di pagamento saranno specificate in un'apposita circolare inviata da Cassa edile Cremona a tutte le imprese contestualmente al verbale di accordo.

- **Entrambi i parametri aziendali negativi :**

Qualora venga verificato l'andamento negativo di entrambi i parametri aziendali relativi al numero di ore denunciate e al valore IVA, l'Impresa non dovrà erogare l'EVR.

Per gli operai e gli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro precedente alla verifica dei due parametri aziendali dell'anno di verifica, l'azienda provvederà al pagamento della parte maturata e non erogata così come stabilito:



>3



6



operaio:

saranno corrisposti al lavoratore gli importi orari dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutte le ore ordinarie lavorate nell'anno soggetto alla verifica, per un massimo di 173 ore per singolo mese, per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'impresa e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

impiegato:

saranno corrisposti al lavoratore gli importi mensili dell'EVR nella misura stabilita dalle tabelle in allegato, per tutti i mesi lavorati presso l'impresa nell'anno soggetto alla verifica e verranno liquidati alla fine del rapporto di lavoro o con il cedolino del TFR o con cedolino apposito qualora il TFR fosse già stato liquidato.

Si precisa inoltre che:

- quanto previsto al capoverso precedente è applicato anche per i lavoratori "assunti per il cantiere";
- l'EVR verrà riproporzionato secondo le ore lavorate per i contratti part-time.


MODALITA DI CONFRONTO IN CASO DI UNO O ENTRAMBI I PARAMETRI NEGATIVI:

Qualora il parametro relativo alle ore denunciate risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 marzo dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

Qualora il parametro relativo al valore IVA risultasse negativo, l'impresa dovrà inviare, entro il 15 luglio dell'anno di possibile erogazione, una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

Qualora entrambi i suddetti parametri risultassero negativi nel confronto triennale, l'impresa non sarà tenuta ad erogare l'EVR, dovrà inviare una autodichiarazione (vedi facsimile allegato), entro il 15 luglio dell'anno di verifica, l'autodichiarazione, all'Ance di Cremona, alle Organizzazioni sindacali e per conoscenza alla Cassa Edile di Cremona, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite .

ANCE Cremona e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente verbale, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, attiveranno un confronto per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base delle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in blue ink. From left to right, there is a signature that appears to be 'Mhe', followed by the initials 'SS', a stylized signature, the number '7', another signature, a signature that looks like 'Gherci', and finally a signature on the far right that appears to be 'AM'.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione da parte delle imprese o il rifiuto di attivare il confronto con le Parti sociali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

In caso di attivazione della procedura sopra descritta da parte dell'Impresa interessata, cui non facesse seguito la richiesta di incontro delle Parti sociali, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di accertata ricorrenza dei presupposti per la riduzione dell'importo, l'Impresa sarà legittimata a corrispondere ai lavoratori l'EVR in misura ridotta.

Per le imprese con soli impiegati il parametro a livello aziendale sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate dal libro Unico del Lavoro.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4% ed al fine di procedere alle verifiche di cui ai commi precedenti e sino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno o biennio su biennio.

Le Parti Sociali dichiarano congiuntamente che l'Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) così come definito, si qualifica come un premio aleatorio e variabile, nelle misure predeterminate, che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore della industria edile nella provincia di Cremona, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio. Dichiarano inoltre che esperite le procedure di deposito a livello territoriale come previsto, l'EVR potrà godere dei benefici di legge previsti in materia di fiscalità, come meglio verrà approfondito dalle Parti sociali.

Letto, confermato e sottoscritto

Associazione Costruttori ANCE Cremona

Presidente Carlo Paolo Beltrami

Organizzazioni Sindacali

Fenacal

Filca Cisl

Fillea Cgil

TABELLA I.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)
IMPORTI ANNO 2022
MISURA DEL 100 % e DEL 65%
(4 PARAMETRI POSITIVI PROVINCIALI)

OPERAI	PAGA BASE 1/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE ORARIO 100 % del valore intero	EVR VALORE ORARIO 65 % del valore intero
OPERAIO VI	7,67	0,31	0,31 €	0,20 €
OPERAIO III	7,12	0,28	0,28 €	0,19 €
OPERAIO II	6,41	0,26	0,26 €	0,17 €
OPERAIO I	5,48	0,22	0,22 €	0,14 €

IMPIEGATI	PAGA BASE 1/3/2022	EVR PIENO	2 PARAMETRI POSITIVI AZIENDALI	1 PARAMETRO POSITIVO AZIENDALE
QUALIFICHE		4%	EVR VALORE MENSILE 100 % del valore intero	EVR VALORE MENSILE 65 % del valore intero
1° CAT SUP. E QUADRI	1894,71	75,79	75,79 €	49,26 €
1° CATEGORIA	1705,23	68,21	68,21 €	44,34 €
2° CATEGORIA	1421,02	56,84	56,84 €	36,95 €
ASSISTENTE TECNICO	1326,31	53,05	53,05 €	34,48 €
3° CATEGORIA	1231,56	49,26	49,26 €	32,02 €
4° CATEGORIA	1108,41	44,34	44,34 €	28,82 €
4° CATEGORIA (1° imp.)	947,36	37,89	37,89 €	24,63 €

S3

9

M

Keep

E lbe

M

pm